



Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 34 / 2017 del 15-6-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, BENEFICI ECONOMICI E CONTRIBUTI FINANZIARI

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di GIUGNO
presso la Sede Comunale,

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	CAMPAGNA VALERIA	A
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	DI RUSSO EMANUELE	P
3	BELLINI DARIO	P	20	GRENGA CHIARA	P
4	LEOTTA ANTONINO	P	21	CAPUCCIO MARCO	P
5	MATTEI CELESTINA	P	22	FORTE ENRICO MARIA	A
6	DI TRENTO MASSIMO	P	23	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
7	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	24	ZULIANI NICOLETTA	P
8	CIOLFI MARIA	P	25	COLUZZI MATTEO	A
9	D'ACHILLE FABIO	P	26	CALVI ALESSANDRO	A
10	ARAMINI MARINA	P	27	IALONGO GIORGIO	A
11	PERAZZOTTI LAURA	P	28	MIELE GIOVANNA	A
12	LENDARO EUGENIO	P	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	ANTOCI SALVATORE	P	30	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
14	TASSI OLIVIER	P	31	TIERO RAIMONDO	P
15	MOBILI LUISA	P	32	MARCHIELLA ANDREA	P
16	COLETTA ERNESTO	P	33	ADINOLFI MATTEO	A
17	GIRI FRANCESCO	P			

PRESIEDE MASSIMILIANO COLAZINGARI

ASSISTE IMMACOLATA PIZZELLA

ADOTTA

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

ORIGINALE





Comune Di Latina

Visto L.art. 12 della L. n. 241/90 che così recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"

Ritenuto, pertanto, necessario

- disciplinare le forme di collaborazione tra i/le cittadini/e e l'Amministrazione nell'ambito delle politiche per la partecipazione responsabili e nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici secondo un principio di sussidiarietà.
- favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso norme regolamentari che si ispirino ai principi di efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e pari opportunità.

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione Comunale pone tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio.

Visto l'allegato schema di "Regolamento Comunale per la concessione di patrocinii, benefici economici e contributi finanziari"

PROPONE DI DELIBERARE

Attese le premesse,

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il "Regolamento Comunale per la concessione di patrocinii, benefici economici e contributi finanziari", nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Comune Di Latina

- Visto il parere favorevole del Segretario - Direttore Generale, Avv. Rosa Iovinella, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto:
 - il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Immacolata Pizzella

IL PRESIDENTE



Comune Di Latina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Il Responsabile del procedimento

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal _____ al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

Il Responsabile del procedimento

1/6/17



COMUNE DI LATINA
Segreteria/Direzione generale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI PATROCINI, BENEFICI
ECONOMICI E CONTRIBUTI FINANZIARI**

Comune di Latina
Allegato alla delibera di CC
n. 34 del 15/6/2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Immacolata Pizzella



Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, contribuisce a disciplinare le forme di collaborazione tra i/cittadini/e l'Amministrazione nell'ambito delle politiche per la partecipazione responsabile e la città intelligente per l'esercizio di funzioni e servizi pubblici secondo un principio di sussidiarietà.
2. Il regolamento è finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale e si fonda sull'art. 12 della legge 214/1990 e smi, nonché sull'art. 118 Cost..
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e pari opportunità.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce criteri e modalità per la concessione di patrocinii, di contributi e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi erogati a soggetti a cui il Comune partecipa e alle quote associative;
 - b. ai contributi erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni.
 - c. alle somme erogate dal Comune di Latina a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d. alle somme erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e. ai contributi e ai benefici economici relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
 - f. ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
 - g. ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
 - h. ai contributi in conto capitale.
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.

Articolo 3 – DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina le relazioni di collaborazione con la cittadinanza attraverso il riconoscimento di forme di sostegno alle iniziative da questa promosse.
2. Tali forme di collaborazione sono espresse per mezzo di:
 - a. **Patrocini:** adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, attività o progetto di interesse dell'Amministrazione per le finalità perseguite e di riconosciuta rilevanza socio-culturale per il territorio. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente e autorizza l'utilizzo del logo del Comune in associazione all'iniziativa promossa.
 - b. **Contributi e benefici ordinari:** concessione di somme di denaro o altri benefici economici a sostegno di attività di interesse pubblico esercitate dal soggetto richiedente e attribuiti sulla base della programmazione annuale del PEG.
 - c. **Contributi e benefici straordinari:** concessione di somme di denaro o altri benefici economici a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, di interesse pubblico ed organizzati sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo e in linea con gli indirizzi del proprio mandato.

Articolo 4 – SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di patrocini, contributi e altri benefici economici avvengono nel rispetto dei principi di pari opportunità.
2. Le forme di partecipazione e collaborazione previste dal presente regolamento sono applicabili per attività, eventi e altre iniziative volte a promuovere e valorizzare i seguenti settori di intervento:
 - a. **Istruzione, formazione, creatività e innovazione digitale e giovani:** attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di soggetti in situazioni di svantaggio; iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
 - b. **Cultura, spettacolo, arte e tutela dei beni storici e artistici:** attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale, cinematografico e arti visive;
 - c. **Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, pari opportunità:** attività e servizi socio assistenziali, iniziative di promozione ed educazione sociale, attività di inclusione sociale e lavorativa rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie svantaggiate;
 - d. **Sport e iniziative per il tempo libero:** attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte prevalentemente a favore delle fasce deboli; manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio sociale e culturale;
 - e. **Tutela dell'ambiente:** conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali; iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative, di sensibilizzazione, volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici mobilità sostenibile, qualità dell'aria e complessivamente diminuzione degli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.
 - f. **Turismo e animazione della città:** animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; promozione del territorio.
 - g. **Sviluppo economico e relazioni internazionali:** promozione e valorizzazione del tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.
 - h. **Protezione civile:** attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini, compiti della protezione civile; organizzazione e partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;
 - i. **Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione:** promozione della tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;
 - j. **Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:** attività educative e formative.

Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai sensi del presente regolamento possono beneficiare di patrocini, contributi e altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
 - a. pubbliche amministrazioni, enti che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali. In questo caso si può procedere ad assegnazione diretta del contributo ordinario con delibera motivata secondo gli importi stabiliti dal PEG.
 - b. Associazioni riconosciute e non, iscritte in pubblici registri e non, Comitati, Cooperative sociali e Fondazioni, - fiscalmente registrati - che abbiano la sede nel comune di Latina e/o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
 - c. Limitatamente alla concessione di patrocini, in aggiunta ai soggetti sopra indicati, anche le persone singole.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

Articolo 6 – PATROCINI

1. Il Patrocinio può essere richiesto per iniziative senza scopo di lucro, che siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione e abbiano rilevanza per la comunità locale.
2. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco.
3. Le domande di patrocinio devono essere presentate con motivata istanza al Sindaco di norma 30 giorni prima dell'iniziativa.
4. Il patrocinio costituisce un'adesione simbolica e non materiale, pertanto non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.
5. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria qualora si ravvisino elementi nelle modalità comunicative o nello svolgimento dell'evento che possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

Articolo 7 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Di norma entro il 30 Settembre di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14, fermo restando quanto previsto dall'art.17 commi 1 e 2;
 - f. i criteri utilizzati per l'assegnazione del contributo;
 - g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
 - h. le modalità di pubblicazione della graduatoria finale.
4. Il bando è pubblicato per almeno 15 gg nell'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Avvisi e bandi on line" del sito del Comune nonché, per pari periodo, in ogni altra sezione del sito dell'Ente che verrà creata e dedicata alle pubblicazioni attinenti il presente regolamento .
5. I contributi ordinari vengono concessi dal/dalla Dirigente della struttura competente, con propria determinazione.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato di norma entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
7. Il/La Dirigente della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/La Dirigente della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 8 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari e determinazione delle priorità

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari, il /la Dirigente della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- a. rilevanza dell'interesse collettivo e ricaduta territoriale dell'iniziativa, nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi dell'ente;
 - b. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - c. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - d. progetti o attività aggregazione di più associazioni e/o soggetti;
 - e. progetti ed attività di rilevanza sociale, assenti o carenti sul territorio,
 - f. accessibilità delle attività per le persone disabili e/o svantaggiate;
 - g. gratuità delle attività programmate
 - h. capacità documentata di aver realizzato la propria attività anche senza finanziamenti;
 - i. capacità documentata di aver reperito finanziamenti (non comunali) per la realizzazione di attività sul territorio
 - j. iscrizione agli albi e registri pubblici per il terzo settore (comunali, regionali, nazionali)
 - k. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di Enti pubblici e privati;
 - l. quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per la realizzazione dell'attività programmata;
 - m. progetti o attività, che non abbiano ricevuto finanziamenti, ritenuti ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi nelle annualità precedenti all'avviso.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 7, il/la Dirigente della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento

Articolo 9 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vita socio-culturale cittadina. I contributi straordinari sono concessi con Delibera di Giunta entro il limite dell'importo di 1.000 € per ciascun beneficiario.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Dirigente della struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario.
3. La richiesta deve contenere:
 - a. l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b. una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c. il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto
 - d. il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
 - a. della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - b. della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città, in tutte le sue manifestazioni;
 - c. dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d. della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e. della gratuità dell'iniziativa.
7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate con riferimento al singolo contributo richiesto.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

9. Della deliberazione di Giunta Municipale di cui al comma 1, pubblicata in Albo pretorio ai termini di legge, sarà dato avviso, con pubblicazione per almeno 15 giorni, nella sezione "Avvisi e bandi on line" ed in ogni altra sezione del sito dell'Ente che verrà allo scopo creata.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/della Dirigente competente di norma entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, di norma entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al/alla dirigente competente:
 - a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b. rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
 - d. attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza)
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 11 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, di norma entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile della struttura competente di norma entro i 90 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocino/collaborazione del Comune di Latina".
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 13 – Decadenza

1. In aggiunta di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e, in caso di inadempimento, di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Dirigente che ha provveduto alla concessione.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Le tipologie di benefici economici previsti in questo regolamento comprendono la concessione di utilizzo a titolo gratuito di immobili o locali comunali e riguardano:
 - a. uso occasionale a titolo gratuito delle sale civiche
 - b. comodato d'uso gratuito di immobili o locali comunali
3. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
4. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
5. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
6. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 15 – Concessione delle sale civiche

1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale. L'Amministrazione mette a disposizione i propri locali a condizione che vi sia una stretta relazione tra il beneficio concesso e l'interesse della comunità. Le concessioni di utilizzo di spazi comunali sono infatti disposte affinché le associazioni del territorio possano svolgere la propria attività sociale e realizzare iniziative e progetti a favore della comunità, potenziando una rete di relazioni positive fra le associazioni stesse e con i cittadini e valorizzando al contempo il patrimonio comunale.
2. Possono beneficiarne i soggetti indicati all'art. 5 del presente regolamento.
3. Eccezionalmente, la concessione delle sale civiche può essere a titolo gratuito, fermo restando il versamento dell'IVA dovuta, qualora l'uso sia richiesto (le condizioni sotto elencate possono esistere anche singolarmente):
 - a. Da Enti non profit per attività di rilevante interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano gratuite ed aperte a tutta la cittadinanza;
 - b. per attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
 - c. dagli osservatori aps e odv che hanno diritto alla totale gratuità per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 16 – Procedura per la richiesta e la concessione dell'uso gratuito di sale civiche

1. I soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui si richiede l'utilizzo gratuito di un locale comunale, devono inviare richiesta all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

2. Nella richiesta devono essere indicati data e orario dell'evento o della manifestazione, numero di persone coinvolte, e una breve relazione illustrativa dei contenuti e del programma.
3. Al fine di consentire un uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito non può avvenire per più di una volta nello stesso mese, e per più di tre volte nello stesso anno solare, fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito, e realizzate in convenzione con l'Amministrazione comunale.

Articolo 17 – Comodato d'uso gratuito di immobili o locali comunali

1. Nel presente regolamento si definiscono modalità e criteri per la concessione a titolo gratuito di immobili o locali comunali.
2. Il servizio deputato alla gestione del patrimonio predispone, con cadenza annuale, una proposta di deliberazione di competenza della Giunta Comunale che individua i locali di proprietà del Comune, non utilizzati e non strumentali all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, che siano nella disponibilità propria o di altri servizi da concedere in comodato per i fini di cui al presente regolamento.
3. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce:
 - a. ambiti specifici e le finalità dei progetti da conseguire, con l'assegnazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche e la loro posizione sul territorio, in conformità agli indirizzi strategici stabiliti nel programma di mandato e negli altri documenti di programmazione pluriennali ed annuali dell'ente (DUP, Bilancio, PEG e loro variazioni ecc).
 - b. stabilisce i criteri per la valutazione delle proposte di progetto provenienti dalle associazioni e la definizione della graduatoria per le assegnazioni.
 - c. il canone astrattamente esigibili dalla locazione dell'immobile e l'ammontare del beneficio economico riconosciuto al comodatario.
4. Con la medesima deliberazione la Giunta conferisce mandato al servizio competente per l'emanazione di un pubblico avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali individuati.
5. L'avviso è pubblicato per almeno 15 gg nell'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Avvisi e bandi on line" del sito del Comune nonché pubblicato, per pari periodo, in ogni altra sezione del sito dell'Ente che verrà allo scopo creata.
6. Nell'avviso sono indicati:
 - a. la specifica individuazione e la descrizione dei locali;
 - b. gli ambiti e le finalità del progetto (tema progettuale) su cui è incentrata l'assegnazione di ciascuno spazio come individuati nell'atto di indirizzo della Giunta Comunale di cui al comma 2;
 - c. punteggi dei criteri di valutazione previsti dal successivo art.18, definiti in coerenza al tema progettuale;
 - d. i requisiti specifici richiesti ai comodatari in relazione al tema progettuale;
 - e. la durata del comodato, che non può essere superiore a 6 anni;
 - f. eventuale previsione della condivisione degli spazi;
 - g. gli oneri, gli obblighi e le responsabilità in capo ai comodatari;
 - h. il termine e ogni altra modalità per la presentazione delle candidature;
 - i. eventuali rinnovi e limiti degli stessi.
7. Sul sito istituzionale è pubblicato l'elenco delle domande pervenute e, successivamente alle assegnazioni, l'elenco degli spazi concessi ai beneficiari con le medesime modalità di cui al precedente comma 5.

Articolo 18 - Procedura per la selezione dei progetti e l'assegnazione dei locali

1. La valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione nominata dal/dalla Dirigente competente assegnando i punteggi previsti nell'avviso in base a:

- a. rilevanza dell'interesse collettivo e ricaduta territoriale dell'iniziativa, nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi dell'ente;
 - b. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - c. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - d. progetti o attività di aggregazione di più associazioni e/o soggetti;
 - e. progetti ed attività di rilevanza sociale, assenti o carenti sul territorio,
 - f. accessibilità delle attività per le persone disabili e/o svantaggiate;
 - g. gratuità delle attività programmate
 - h. capacità documentata di aver realizzato la propria attività anche senza finanziamenti;
 - i. capacità documentata di aver reperito finanziamenti (non comunali) per la realizzazione di attività sul territorio
 - j. iscrizione agli albi e registri pubblici per il terzo settore (comunali, regionali, nazionali)
 - k. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di Enti pubblici e privati;
 - l. numero degli operatori impegnati nel progetto;
 - m. numero (previsione) dei cittadini beneficiari del progetto;
 - n. adeguata documentazione illustrativa, di aver svolto nel corso degli ultimi due anni attività negli ambiti di intervento di cui alla precedente lettera a).
3. Sul sito istituzionale nella sezione "Avvisi e Bandi on Line", ed in ogni altra sezione allo scopo creata, è pubblicato l'elenco delle domande pervenute con la documentazione allegata e, successivamente alle assegnazioni, l'elenco degli spazi concessi e dei beneficiari.
4. L'aver avuto accesso alla concessione del comodato non osta alla possibilità di concorrere alla formazione di successive graduatorie a seguito di nuovi pubblici avvisi.
5. A Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, per finalità di interesse pubblico, con Delibera di Giunta, potrà essere assegnata in via diretta la gestione di beni comunali o di spazi pubblici.

Articolo 19 – Comodato d'uso gratuito

1. Successivamente all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione Comunale stipulerà apposito accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto selezionato e la concessione del comodato d'uso gratuito dei locali, finalizzato allo svolgimento delle attività sociali e alla realizzazione del progetto.
2. Il contratto di comodato d'uso prevede la durata, eventuali rinnovi, se già previsti nell'avviso di cui all'art. 17, lett. i), il divieto di subaffitto e di sub-comodato, la facoltà per il Comune di ispezionare i locali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi, l'obbligo in capo al comodatario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l'esclusione di responsabilità del Comune in relazione all'utilizzo dei locali assegnati.
3. Gli spazi sono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il comodatario sarà responsabile della gestione e del mantenimento in buono stato degli spazi e degli impianti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.
4. Il comodatario dovrà gestire funzionalmente i locali e le attività nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nell'avviso e nel contratto di comodato. Restano in capo al soggetto selezionato tutti gli oneri e le responsabilità connesse all'ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni e qualsiasi altro tipo di adempimento previsto dalla normativa per lo svolgimento delle attività.
5. È espressamente vietato il rinnovo tacito, la cessione, il subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

6. I beni oggetto del contratto di comodato non possono inoltre essere subaffittati o fatti usare da terzi, anche parzialmente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso privando a qualsiasi titolo l'utilizzo del bene per gli scopi indicati nel progetto.

Articolo 20 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'associazione comodataria

1. Sono a carico del comodatario i seguenti adempimenti:
 - a. la pulizia dei locali assegnati in comodato, dei servizi igienici e delle parti comuni interne ed esterne;
 - b. la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;
 - c. il servizio di apertura e chiusura della struttura negli orari stabiliti con il servizio competente.
2. Sono a carico del comodatario le spese accessorie inerenti il bene, le imposte e i tributi comunali dovuti, le utenze ed i consumi energetici da corrispondere direttamente, previa sottoscrizione del relativo contratto con le Aziende erogatrici.
3. Il comodatario si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività associativa e per le attività proposte a favore della collettività e compatibilmente con la natura e la struttura degli stessi, a custodire e restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
4. Il comodatario si impegna a trasmettere al servizio competente una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno e il relativo bilancio. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del comune.
5. Il comodatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione e si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l'ente da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Articolo 21 - Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

1. La manutenzione straordinaria dei locali. Alla scadenza del contratto, eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese a carico dell'Amministrazione, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
2. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi o responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 22- Deposito cauzionale, assicurazione e sinistri

1. Il comodatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a costituire un deposito cauzionale per un importo fissato dal competente servizio, in relazione alle caratteristiche dei locali concessi e delle attività da svolgere nella struttura e a mantenerlo in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi.
2. Il comodatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del rapporto ed eventuali suoi rinnovi, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
 - a. Responsabilità civile verso terzi (RCT) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia per sinistro definito dal servizio comunale competente, adeguata all'attività svolta;
 - b. Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni, mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, come determinato dal servizio comunale competente.

L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal comodatario.

Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale per la stipula del contratto.

Articolo 23- Durata, rinnovo, revoca dell'assegnazione

1. La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto, sempre compresa tra ⁰1 e 6 anni, e non può essere previsto rinnovo tacito.
2. Il contratto deve prevedere la revoca nei seguenti casi:
 - a. scioglimento del soggetto beneficiario;
 - b. mancato pagamento, anche parziale, degli oneri connessi (dopo 60 giorni dalla scadenza);
 - c. reiterata violazione degli obblighi contrattuali e del presente regolamento;
 - d. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate.
3. In caso di revoca del contratto, nei casi b e c, il comodatario non può partecipare ad altra procedura di assegnazione di locali comunali per i cinque anni successivi decorrenti dalla data della revoca.

Art 24 - Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Art. 25 – Norme applicative

Con deliberazione di Giunta Comunale sono approvate le linee guida applicative del regolamento. La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi, patrocini e collaborazioni, è pubblicata sul sito del Comune.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga le norme regolamentari precedenti sulla materia e costituisce testo unico di disciplina dei contributi comunali; abroga la disciplina specifica in materia di concessioni d'uso gratuito degli immobili comunali prevista dall'art. 42 del "Regolamento per la gestione e alienazione del patrimonio immobiliare", approvato con deliberazione n. 40 del 19.05.2014.



Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34 del 15.06.2017

Proposta di deliberazione n. 354/2017 del 17.05.2017 ad oggetto: *"Approvazione Regolamento comunale per la concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari"*;

Presiede: il Presidente del Consiglio Massimiliano Colazingari.

Assiste il Vice Segretario Generale: avv. Immacolata Pizzella.

L'esito della votazione, avvenuta per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

FAVOREVOLI n. 23 (Sindaco, Colazingari Massimiliano, Bellini Dario, Leotta Antonino, Mattei Celestina, Di Trento Massimo, Isotton Loretta Angelina, Cioffi Maria Grazia, D'Achille Fabio, Aramini Marina, Perazzotti Laura, Lendaro Eugenio, Antoci Salvatore, Tassi Olivier, Mobili Luisa, Coletta Ernesto, Giri Francesco, Di Russo Emanuela, Grenga Chiara, Capuccio Marco, , Zuliani Nicoletta, Tiero, Raimondo, Marchiella Andrea);

CONTRARI n. 0

ASTENUTI n. 0

ASSENTI n. 10 (Campagna Valeria, Forte Enrico Maria, Carnevale Massimiliano, Coluzzi Matteo, Ialongo Giorgio, Calvi Alessandro, Miele Giovanna, Calandrini Nicola, Celentano Matilde Eleonora e Adinolfi Matteo).

La proposta di deliberazione è approvata ed assume il n. 34.

Il Presidente del Consiglio, passa poi alla votazione dell'immediata eseguibilità che viene approvata all'unanimità.

Il Vice Segretario Generale
Immacolata Pizzella

Il Presidente del Consiglio
Massimiliano Colazingari

